

Diritto Costituzionale italiano e comparato – Corso dispari 2022/2023

Materiale didattico

Fonti necessitate

PORTOGALLO

Costituzione della Repubblica Portoghese del 1976

Articolo 19. Sospensione dell'esercizio dei diritti

1. Gli organi di sovranità non possono, congiuntamente o separatamente, sospendere l'esercizio di diritti, libertà e garanzie, eccetto in caso di stato d'assedio o di stato di emergenza, dichiarati nella forma prevista nella Costituzione.

2. Lo stato d'assedio o lo stato di emergenza possono essere dichiarati, in tutto o solo in una parte del territorio nazionale, soltanto nei casi di aggressione effettiva o imminente di forze straniere, di grave minaccia o perturbazione dell'ordine costituzionale democratico o di calamità pubblica.

3. Lo stato di emergenza è dichiarato quando i presupposti riferiti al numero precedente rivestono minore gravità e può soltanto determinare la sospensione di alcuni diritti, libertà e garanzie suscettibili di essere sospesi.

4. L'opzione per lo stato d'assedio o per lo stato di emergenza, al pari delle rispettive dichiarazioni ed esecuzione, devono rispettare il principio di proporzionalità e limitarsi, con particolare riferimento alla loro estensione e durata e ai mezzi utilizzati, a quanto è strettamente necessario al pronto ristabilimento della normalità costituzionale.

5. La dichiarazione di stato d'assedio o di stato di emergenza viene adeguatamente motivata e contiene la specificazione di diritti, libertà e garanzie il cui esercizio rimane sospeso, non potendo lo stato dichiarato avere durata superiore a quindici giorni o alla durata fissata per legge in conseguenza di una dichiarazione di guerra, salva la possibilità di eventuali rinnovi, con il rispetto degli stessi limiti.

6. La dichiarazione dello stato d'assedio o dello stato di emergenza in nessun caso può intaccare i diritti alla vita, alla integrità personale, alla identità personale, alla capacità civile e alla cittadinanza, la irretroattività della legge penale, il diritto di difesa degli imputati e la libertà di coscienza e di religione.

7. La dichiarazione dello stato d'assedio o dello stato di emergenza può alterare la normalità costituzionale soltanto nei termini previsti nella Costituzione e nella legge e non può in particolare incidere sull'applicazione delle regole costituzionali relative alla competenza e al funzionamento degli organi di sovranità e di governo delle regioni autonome o sui diritti e sulle immunità dei rispettivi titolari.

8. La dichiarazione dello stato d'assedio o dello stato di emergenza conferisce alle autorità la competenza ad assumere i provvedimenti necessari e adeguati al pronto ristabilimento della normalità costituzionale.

SPAGNA

Costituzione del Regno di Spagna del 1978

Articolo 116

1. Una legge organica regolerà gli stati di allarme, di eccezione e di assedio, le competenze e le limitazioni corrispondenti.
2. Lo stato di allarme sarà dichiarato dal Governo mediante decreto deliberato dal Consiglio dei Ministri, per un termine massimo di quindici giorni, riferendo al Congresso dei Deputati riunito immediatamente a tale scopo, senza la cui autorizzazione detto periodo non potrà essere prorogato. Il decreto determinerà l'ambito territoriale cui si riferiscono gli effetti della dichiarazione.
3. Lo stato di eccezione sarà dichiarato dal Governo mediante decreto deliberato dal Consiglio dei Ministri, previa autorizzazione del Congresso dei Deputati. L'autorizzazione e proclamazione dello stato di eccezione dovrà determinare espressamente gli effetti dello stesso, l'ambito territoriale cui si riferisce e la sua durata, che non potrà eccedere i trenta giorni, prorogabili per un altro periodo di uguale durata, con gli stessi requisiti.
4. Lo stato di assedio sarà dichiarato dalla maggioranza assoluta del Congresso dei Deputati, su proposta esclusiva del Governo. Il Congresso determinerà il suo ambito territoriale, durata e condizioni.
5. Non potrà procedersi allo scioglimento del Congresso durante la vigenza di alcuno degli stati compresi nel presente articolo, venendo le Camere convocate automaticamente qualora non fossero in periodo di sessione. Il loro funzionamento, come quello degli altri poteri costituzionali dello Stato, non potrà interrompersi durante la vigenza di tali stati. Se si producesse alcuna delle situazioni che danno luogo a uno qualsiasi di detti stati, quando il Congresso sia sciolto o scaduto dal suo mandato, le competenze del Congresso saranno assunte dalla sua Deputazione Permanente.
6. La dichiarazione degli stati di allarme, di eccezione e di assedio non modificheranno il principio di responsabilità del Governo e dei suoi agenti riconosciuto nella Costituzione e nelle leggi.

GRECIA

Costituzione della Repubblica Greca del 1975

Articolo 48

- 1) In caso di guerra o di mobilitazione per pericoli esterni, ovvero di gravi disordini o di minaccia immediata contro l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato nonché di manifestazione di un movimento armato che abbia lo scopo di rovesciare il regime democratico, la Camera con sua decisione, su proposta del Governo, dispone l'applicazione in tutto il territorio o in parte di esso della legge sullo "Stato d'assedio", istituisce dei tribunali straordinari e sospende in tutto o in parte l'efficacia della disposizione dell'art. 5 comma 4), artt. 6, 9,11 e 12 commi da 1) a 4), 14,19 e 22, comma 3), 23) e 96, comma 4) e 97 della Costituzione. Il Presidente della Repubblica pubblica la decisione della Camera. La Camera fissa la durata dello "Stato d'assedio", che non deve superare i quindici giorni.
- 2) In casi in cui la Camera non sia in seduta o in casi di impossibilità di tempestiva riunione, i provvedimenti del comma precedente vengono presi con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Consiglio dei ministri. Il decreto viene trasmesso per approvazione alla Camera appena possibile anche se la legislatura è terminata o se la Camera è stata sciolta e comunque entro il termine massimo di quindici giorni.
- 3) La durata dei provvedimenti di cui ai commi precedenti può essere estesa per ulteriori quindici giorni solo su decisione della Camera, la quale viene riunita anche se è stata sciolta, o se la legislatura è terminata.
- 4) I provvedimenti di cui ai commi precedenti vengono automaticamente revocati allo scadere dei termini indicati nei commi 1),2) e 3) a meno che la loro applicazione non venga promulgata con decisione della Camera e, in ogni caso, vengono a scadere alla fine della guerra se sono stati presi in conseguenza di questa.
- 5) Il Presidente della Repubblica può, durante lo "Stato d'assedio", prendere inoltre i provvedimenti di natura legislativa necessari per fronteggiare la situazione e per stabilire il più rapidamente possibile il funzionamento regolare delle istituzioni costituzionali, su proposta del Governo. Questi provvedimenti vengono ratificati dalla Camera entro il termine di quindici giorni dal giorno della sua promulgazione o dal giorno della prima seduta della Camera; cessano di avere efficacia se non sono sottoposti alla Camera entro i termini indicati, o se essa non ratifica entro quindici giorni dal deposito. La legge dello "Stato d'assedio" non può essere modificata durante la sua applicazione.
- 6) Le decisioni della Camera di cui ai commi 2) e 3) vengono prese a maggioranza assoluta del numero totale dei deputati; quella del comma 1) a maggioranza di 3/5 del numero totale dei deputati. La Camera prende queste decisioni nel corso della medesima seduta.
- 7) Per tutta la durata delle misure relative allo stato di necessità previste nel presente articolo, si applicano le disposizioni degli artt. 61 e 62 della Costituzione, anche se la Camera è stata sciolta o la legislatura è finita.

FRANCIA

Costituzione della Repubblica francese del 1958

Articolo 16

Quando le istituzioni della Repubblica, l'indipendenza della nazione, l'integrità del territorio o l'esecuzione degli impegni internazionali sono minacciati in maniera grave ed immediata e il regolare funzionamento dei poteri pubblici costituzionali è interrotto, il Presidente della Repubblica adotta le misure richieste dalle circostanze dopo aver ufficialmente consultato il Primo ministro, i Presidenti delle assemblee ed il Presidente del Consiglio costituzionale.

Egli ne informa la nazione con un messaggio.

Tali misure devono essere ispirate dalla volontà di assicurare ai poteri pubblici costituzionali, nel minor tempo possibile, i mezzi necessari per provvedere ai loro compiti. Il Consiglio costituzionale è consultato al riguardo.

Il Parlamento si riunisce di pieno diritto.

L'Assemblea nazionale non può essere sciolta durante l'esercizio dei poteri eccezionali.

Passati trenta giorni di esercizio dei poteri eccezionali, il Consiglio costituzionale può essere incaricato dal Presidente dell'Assemblea nazionale, dal Presidente del Senato, da sessanta deputati o da sessanta senatori, di verificare se le condizioni di cui al primo comma sussistono ancora. Il Consiglio si pronuncia nel più breve tempo possibile tramite un parere pubblico. Procedo di pieno diritto a tale esame e si pronuncia alle stesse condizioni allo scadere dei sessanta giorni di esercizio dei poteri eccezionali e in ogni altro momento oltre tale durata.

STATI UNITI

Costituzione degli Stati Uniti d'America

Il comma, Sezione 9, Articolo I

Il privilegio del mandato di Habeas Corpus non verrà sospeso se non quando, in casi di rivolta o di invasione, la Sicurezza pubblica lo richieda.

GERMANIA

Legge fondamentale per la Repubblica Federale di Germania

Articolo 10. Riservatezza della corrispondenza, della posta e delle telecomunicazioni

1. Il segreto epistolare e così pure il segreto postale e delle telecomunicazioni sono inviolabili.
2. Limitazioni possono essere disposte solo in base ad una legge. Se la limitazione serve alla difesa dell'ordinamento costituzionale libero e democratico o dell'esistenza o della sicurezza della Federazione o di un Land, la legge può stabilire che la misura restrittiva non venga comunicata all'interessato e che il ricorso giurisdizionale sia sostituito dal controllo di organi anche ausiliari, istituiti dal Parlamento.